



# Immissioni intollerabili e serenità personale: quale interesse è meritevole di tutela?

**Guido Belli**

*Dottorando di ricerca in Diritto civile*

## SINTESI

### a) L'esistenzialismo milanese

All'interno della figura di recente creazione del danno esistenziale, la giurisprudenza di merito, specialmente quella meneghina, ha ricondotto, in mancanza degli estremi del danno biologico, una serie estremamente ampia di ipotesi, tra le quali le immissioni intollerabili che determinano una degenerazione delle normali qualità di vita della persona.

### b) Sì alla riparazione, ma solo se c'è la lesione di un diritto costituzionalmente protetto

L'interpretazione evolutiva dell'art. 2059 c.c., a ben vedere, non ha comportato il definitivo abbandono della riserva di legge contenuta nella norma medesima: il nuovo concetto di danno non patrimoniale che ne è risultato, invero, presuppone pur sempre la violazione di un

interesse inerente alla persona, costituzionalmente protetto, essendo insufficiente la lesione di un semplice diritto soggettivo.

### c) Inammissibilità di un danno biologico *in re ipsa*

Non è condivisibile la tesi, accolta da alcuna giurisprudenza, della ammissibilità di un danno biologico *in re ipsa* conseguente all'accertato superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni, occorrendo la prova di uno specifico danno riconducibile, pur sempre, all'onnicomprendente danno biologico per menomazione dell'integrità psicofisica. Ne consegue che la prolungata esposizione ad immissioni rumorose intollerabili non determina, in assenza di detto accertamento e sempreché il fatto non costituisca reato, la ricorrenza di un danno risarcibile corrispondente alla degenerazione delle qualità della vita, non assurgendo la tranquillità familiare a interesse della persona costituzionalmente rilevante.

**Cassazione civile, sezione II, 19 agosto 2011, n. 17427**

Pres. Elefante – Est. Migliucci – A.A. c. D.C.M.

**Danni – Immissioni intollerabili – Pregiudizio alla serenità personale – Lesione di un diritto costituzionalmente protetto – Insussistenza**  
*Per la riparazione del danno non patrimoniale da immissioni intollerabili è necessaria la dimostrazione della sussistenza di un fatto illecito che costituisce reato o, quantomeno, la lesione di un valore della persona tutelato dalla Costituzione. Ne consegue che sono immeritevoli di tutela, qualora non arrechino nocimento all'integrità psicofisica, quei pregiudizi consistiti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed insoddisfazioni concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana, né possono essere qualificati come diritti risarcibili del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita o allo stato di benessere e serenità.*

## » SOMMARIO

1. Il fatto – 2. Brevi riflessioni sulla risarcibilità del danno non patrimoniale – 3. La risarcibilità del danno biologico da immissioni "oltre la normale tollerabilità" – 4. *Segue*: La giurisprudenza "esistenzialista" e il riconoscimento del danno alla vita di relazione procurato dallo stress – 5. Immissioni intollerabili e alterazione della "serenità personale" – 6. Verso il superamento di un eccessivo "buonismo riparatorio"?

### Il fatto

1. Con sentenza 6.5.2002 il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda proposta da D.C.M., S. P. e V.M., condannava in solido la società s.a.s. Immobili Pagano 2020 di Pisati Angela & C, A.A. e P.A. al risarcimento dei danni – liquidati nella misura di Euro 35.000,00 – conseguenti alle immissioni di rumori e di polveri cagionati dai lavori di ristrutturazione eseguiti dalla predetta società nell'appartamento sito al secondo piano dello stabile di via (omissis), nel quale erano ubicati gli appartamenti in cui abitavano gli attori; condannava altresì

i convenuti a ripristinare la quota del piano di calpestio dell'intero locale prospiciente il cortile del fabbricato.

Con sentenza dep. il 1.9.2005 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione impugnata con impugnazione principale dai convenuti, riduceva la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni che liquidava in Euro 23.000,00 per ciascuno degli attori; rigettava la domanda proposta dagli attori di ripristino della quota del piano di calpestio del locale prospiciente il cortile del fabbricato.

I Giudici di appello, per quel che interessa nella presente sede, ritene-

vano provata la lesività dell'evento dannoso, osservando che i lavori di ristrutturazione della proprietà di circa 500 mq., protrattisi per un tempo eccessivo per la mancanza di una diligente e appropriata organizzazione resa necessaria dall'estensione dell'intervento, avevano comportato una irragionevole compressione dei diritti altrui, non avendo i convenuti adottato quel maggiore impegno che l'ampiezza e l'importanza dell'intervento avrebbero richiesto.

Per quel che concerneva la prova dei danni, i documenti e le testimonianze attestavano la rumorosità dei lavori e le immissioni di polveri anche in giorni festivi. Il danno era consistito in disagi e turbamenti del benessere psico-fisico e del bene della tranquillità, eccedendo la misura della tolleranza ragionevole ed era liquidato equitativamente, tenendo conto anche del danno biologico comprensivo anche del danno alla vita di relazione.

Peraltro, la somma di Euro 35.000,00 liquidata dal Tribunale era ridotta nella misura di circa un terzo sia perché gli attori avevano iniziato ad abitare nel fabbricato *de quo* diversi anni dopo l'inizio dei lavori risalente al 1978 sia perché i medesimi per i loro impegni professionali trascorrevano ampia parte della giornata fuori casa.

Per quanto riguardava il ribassamento del piano di calpestio dell'auto-riemessa effettuato attraverso la escavazione di centimetri 30 del sotto-suolo – ritenuto dai Giudici, in assenza del titolo contrario, bene comune – veniva considerata lecita l'attività compiuta dai convenuti, non essendo stata arrecato danno alla statica né essendo stato alterato il decoro architettonico dell'edificio o impedito l'uso da parte del Condominio.

2. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione la società semplice Immobili Pagano 2020 di Pisati Angela (già s.a.s. Immobili Pagano 2020 di Pisati Angela & C.), A.A. e P.A. sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorso gli intimati proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi.

I ricorrenti hanno depositato controricorso al ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

### La motivazione

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 c.p.c., perché sono stati proposti avverso la stessa sentenza.

1.1. Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 844, 2043 e 2056 c.c. censurano la decisione gravata laddove aveva dimostrato di confondere la lesività dell'evento – relativo alle immissioni – con la prova del danno, sostanzialmente aderendo alla tesi del Tribunale secondo cui nel caso di immissioni il danno è *in re ipsa*, quando invece per procedere alla liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. verificare con certezza l'esistenza del danno, non essendo configurabile il danno biologico in assenza della lesione dell'integrità psico-fisica del danneggiato mentre, d'altra parte, si rende necessaria altresì la dimostrazione dell'entità del danno, ossia della perdita conseguente alla lesione: i Giudici di appello si erano limitati a verificare la potenzialità lesiva dell'evento senza verificare in concreto le conseguenze del danno tanto più che, avendo ridotto l'ammontare del danno liquidato in primo grado, avrebbero dovuto considerare il tempo effettivo di sottoposizione alle immissioni per ciascuno degli attori.

1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurano la sentenza gravata laddove, nel confermare la liquidazione operata dal Tribunale, non aveva motivato in ordine alle critiche al riguardo sollevate con l'atto di appello; d'altra parte, non aveva spiegato in base a quale ragionamento aveva ridotto la misura del danno né aveva indicato i criteri a stregua dei quali aveva proceduto alla liquidazione equitativa che deve essere motivata con riferimento alla peculiarità del caso concreto.

1.3. Con il terzo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. deducono che la sentenza impugnata non aveva indicato i criteri in base ai quali aveva proceduto alla liquidazione del danno biologico, posto che nella specie non erano presenti menomazioni valutabili sotto il profilo medico legale né, d'altra parte, i Giu-

dici avevano inteso differenziare le posizioni degli attori: in tema di danno alla salute il parametro di liquidazione, al quale il giudice deve ispirarsi, può essere anche il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, purché sia congruamente motivato l'adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso concreto.

2. Il primo, il secondo e il terzo motivo – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati.

Va ricordato che, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite della S.C. (S.U. n. 26972/2008), il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c., la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. n. 500/1999), mentre la categoria del danno non patrimoniale è connotata da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona atteso che, fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto. In particolare, il danno biologico sta a indicare la lesione del bene salute conseguenza dell'evento lesivo e ha avuto espresso riconoscimento normativo nel d.lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139 (Codice delle assicurazioni private), che individuano il danno biologico nella «lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito», e ne danno una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, non potendosi accogliere la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di «danno evento» ovvero che il danno sarebbe *in re ipsa*, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.

Il danno biologico ha portata tendenzialmente onnicomprensiva, in quanto il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, possono costituire solo voci del danno biologico, mentre sono da ritenersi non meritevoli dalla tutela risarcitoria, quei pregiudizi che consistono in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana né possono qualificarsi come diritti risarcibili del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.

Orbene va considerato che, seppure l'indagine medico legale non è indispensabile e il giudice può, nell'ambito della valutazione discrezionale al medesimo riservata, accertare il verificarsi della menomazione dell'integrità psico-fisica della persona facendo ricorso alle presunzioni e quantificare il danno in via equitativa, è pur sempre necessario – pur non potendosi evidentemente procedere a una rigorosa e analitica determinazione – che la motivazione indichi gli elementi di fatto che nel caso concreto sono stati tenuti presenti e i criteri adottati nella liquidazione equitativa, perché altrimenti la valutazione si risolverebbe in un giudizio del tutto arbitrario, in quanto non è suscettibile di alcun controllo.

La sentenza impugnata, dopo avere affermato che quanto alla prova dei danni vi erano documenti e testimonianze attestanti la rumorosità dei lavori e le immissioni delle polveri – così evidentemente confondendo l'evento lesivo con il danno conseguenza dal primo cagionato – ha affermato che il danno era consistito in disagi e turbamenti del benes-

sere psicofisico e del bene della tranquillità, eccedenti la tolleranza ragionevole e, procedendo quindi alla liquidazione equitativa senza indicarne i criteri, ha aderito alla quantificazione del danno biologico nella misura stabilita dal Tribunale, che peraltro era ridotto di un terzo indistintamente per tutti e tre gli attori.

La sentenza non ha compiuto alcuna indagine in ordine all'effettiva esistenza e all'entità del danno subito, atteso che, senza compiere alcun accertamento specifico sulla lesione dell'integrità psico-fisica che sarebbe stata provocata a ciascuno degli istanti dalle immissioni, ha poi liquidato il danno a favore degli attori nella stessa misura, facendo peraltro un riferimento generico e privo di alcun riscontro obiettivo ai disagi e ai turbamenti del benessere psicofisico mentre, come si è detto, il semplice turbamento della tranquillità familiare non assurge a un valore costituzionale protetto. Ed invero, anche tenuto conto del fatto che gli attori avevano iniziato ad abitare nel fabbricato *de quo* in tempi diversi, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, l'indagine avrebbe dovuto essere compiuta con riferimento alla situazione di ciascuno degli attori nel verificare in concreto l'incidenza degli effetti prodotti dai lavori, i Giudici avrebbero dovuto considerare le modalità con cui erano stati in concreto svolti (la durata giornaliera, i giorni della

settimana e i periodi in cui erano eseguiti) e specificare le abitudini di vita degli attori di guisa da stabilire la loro permanenza effettiva nelle rispettive abitazioni durante l'esecuzione dei lavori, tenuto conto che la stessa sentenza, procedendo alla riduzione dell'importo liquidato dal Tribunale, ha fatto riferimento alla circostanza che gli attori, per i rispettivi impegni professionali trascorrevano ampia parte della giornata fuori casa, senza peraltro meglio precisare tale circostanza.

Il quarto motivo, che censura la regolamentazione delle spese processuali, è assorbito.

Ricorso incidentale (*Omissis*).

La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti del ricorso principale e al ricorso incidentale con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

**P.Q.M.**

Riunisce i ricorsi accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale assorbito il quarto; accoglie il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti del ricorso principale e al ricorso incidentale e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

### 1. Il fatto

Il caso deciso dalla Cassazione il 19 agosto scorso conferma che non ogni disagio può essere riparato, ma solo quello che si concreta nella lesione di interessi della persona costituzionalmente qualificati, allineandosi in tal modo ad una giurisprudenza sempre più omogenea nell'applicare il nuovo "statuto" di risarcimento del danno non patrimoniale inaugurato con le quattro decisioni delle Sezioni Unite del 2008.

Nella specie, la Corte cassa la decisione dei giudici d'appello, che avevano condannato il ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale consistito nella sommatoria di disagi e turbamenti del benessere psicofisico e della tranquillità, patiti dai resistenti per la prolungata esposizione ad immissioni rumorose oltre la soglia della normale tollerabilità, liquidando equitativamente il *quantum*, tenendo conto anche dal danno biologico comprensivo del danno alla vita da relazione. Alla base del *decisum*, la mancanza del diritto inviolabile leso, non potendosi configurare come tale il diritto alla "tranquillità familiare" vantato dai resistenti.

### 2. Brevi riflessioni sulla risarcibilità del danno non patrimoniale

Il sistema della responsabilità civile, retto sulla clausola generale della risarcibilità del "danno ingiusto", ossia del *damnum iniuria datum*, ha conosciuto, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, una profonda evoluzione, sì da suscitare l'immagine di un universo in costante espansione<sup>(1)</sup> alimentato, perlopiù, dell'elaborazione delle Corti di merito e dei giudici di legittimità, tanto da condurre al superamento del binomio indissolubile esistente, sino ad allora, tra tutela risarcitoria e lesione di un diritto assoluto.

Dall'entrata in vigore del codice del 1942 i diciassette articoli dedicati alla responsabilità aquiliana sono rimasti immutati, eppure si è assistito ad una tale dilatazione del concetto di «ingiui-

stizia», da permettere la conquista di risultati nemmeno prevedibili, tanto che si è dovuti riscrivere intere biblioteche giuridiche. Ciò è stato possibile grazie ad un lungo ed impervio percorso di innovazione giurisprudenziale che, muovendo dalla premessa che solo i diritti della personalità ed i diritti reali, in quanto diritti *erga omnes*, sono meritevoli di tutela, ha condotto a ricomprendere, nell'area del danno risarcibile, anche le lesioni di un qualsiasi interesse, purché degno di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Una evoluzione alla quale non ha potuto, ovviamente, sottrarsi l'art. 2059 c.c. sul risarcimento del danno non patrimoniale.

A ben vedere, lo stesso concetto di "danno" è stato completamente rielaborato, per effetto di una interpretazione "adeguata" ai principi fondamentali della Carta, inaugurata dalla Corte costituzionale e praticata dalla Cassazione, attraendo nello spazio del danno risarcibile il danno biologico, quello alla vita da relazione, quello psichico, e di recente quello esistenziale.

Di tutta evidenza è il superamento dell'applicazione strettamente letterale dell'art. 2059 c.c. che limitava la risarcibilità del danno non patrimoniale alle ipotesi determinate dal legislatore, ossia quelle – essenzialmente – in cui l'*eventus damni* veniva cagionato mediante un fatto che, oltre ad essere illecito civile, integrava un reato per il codice penale<sup>(2)</sup>.

Attraverso la combinazione della norma in esame con quella che potremmo definire la "fattispecie aperta" dell'art. 2 Cost., al risarcimento del danno morale è stata assegnata una funzione più estesa di quella, tradizionale, della *pecunia doloris*, per abbracciare tutte quelle lesioni di valori costituzionalmente protetti ed attinenti la persona, sì da riconoscere protezione all'interesse dell'intangibilità della sfera degli affetti, della reciproca solidarietà nell'ambito familiare, dell'invulnerabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Visione, questa, evocata dal GALGANO nella Rivista, dallo stesso fondata, in *Contratto e impr.*, 1985, *Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale*, aperta non a caso con uno scritto su *Le mobili frontiere del danno ingiusto*, 1.

<sup>(2)</sup> La riserva di legge *ex art.* 2059 c.c. continua, invece, ad operare quando non venga in considerazione un danno alla persona, ma alle cose.

<sup>(3)</sup> Cfr. Cass., 19.8.2003, n. 12124, in *Il civilista*, 2009, 4, 52, con nota di PENUTI; in senso sostanzialmente conforme Cass., 31.5.2003, n. 8828, in *Nuova giur. civ.*, 2004, 1, 5, 232, con nota di SCARPELLO. Nella giurisprudenza costituzionale v. Corte cost., 11.7.2003, n. 233, in *Giur. it.*, 2004, 723, annotata da Cassano.

### 3. La risarcibilità del danno biologico da immissioni “oltre la normale tollerabilità”

Da tempo la dottrina e la giurisprudenza si sono occupate dei riflessi che le immissioni intollerabili spiegano sulla qualità della vita di coloro i quali vi sono esposti: frustrazione, dolore, rabbia, desiderio di fuggire altrove, rancore, stress, lacrime; ma anche vere e proprie lesioni psicofisiche accertabili mediante perizia medico-legale. A ben vedere, in mancanza dell'interpretazione evolutiva dell'art. 2059 c.c., questa «degenerazione» delle qualità della vita sarebbe rimasta – a meno che l'immissione non integrasse, ad esempio, il reato di cui all'art. 659 c.p. – del tutto irrilevante per il diritto e, come tale, immeritevole di tutela risarcitoria.

Proprio la dilatazione del concetto di danno alla salute, ha permesso di configurare un complessivo danno da «vita rovinata», convenzionalmente detto «danno esistenziale», inteso come la somma dei pregiudizi che nella vittima derivano dal fatto lesivo, attinenti alla sua sfera di relazione, ma non conseguenti a lesioni all'integrità psicofisica<sup>(4)</sup>.

Dopo molti contrasti la giurisprudenza ha riconosciuto, anche in assenza della relativa prova<sup>(5)</sup>, la risarcibilità del danno biologico da immissioni, quale pregiudizio al «bene salute» protetto ex art. 32 Cost., integrante una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, che si traduce in una menomazione del diritto ad un ambiente di vita idoneo a consentire un accettabile livello di benessere psicofisico, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produttore ricchezza, e conseguente all'esposizione dello stesso all'immissione eccedente la normale tollerabilità.

Già sul finire degli anni Ottanta, invero, si ammette che le immissioni acustiche intollerabili costituiscono di per sé, anche in mancanza di uno stato patologico, una lesione del diritto alla salute, *lato sensu* inteso, comprensivo del diritto al benessere psicofisico e alla salubrità dell'ambiente in cui il soggetto vive e svolge la propria attività lavorativa, rappresentando una causa di costante irritazione psichica e di tensione<sup>(6)</sup>.

Se, tuttavia, per le immissioni sonore appare più agevole il riconoscimento dell'esistenza di un danno biologico *in re ipsa*, non altrettanto può dirsi per le altre tipologie di immissioni, primariamente quelle luminose. Ad ogni modo, anche ad ammettere un simile danno, occorre pur sempre che vi sia lesione della salute, la presenza della quale esonera la vittima dall'onere di provare l'impedimento effettivamente ricevutone sul piano delle ordinarie manifestazioni o attività extralavorative non retribuite<sup>(7)</sup>.

Qualche tempo più tardi i giudici di legittimità hanno cercato di

contenere entro confini meno labili la configurabilità di un danno biologico *in re ipsa* conseguente all'accertata intollerabilità delle immissioni, ribadendo che «non la minore godibilità della vita è in sé risarcibile, ma solo la lesione della salute, costituente il bene giuridicamente tutelato dall'art. 32 Cost.»<sup>(8)</sup>, con la conseguenza che, in difetto di prova di una simile lesione dell'integrità psicofisica del soggetto che sia conseguita alla sofferenze indotte dallo stress, non è configurabile alcun danno biologico risarcibile. Un orientamento, questo, cui certamente aderire, dal momento che il danno alla salute, per quanto si risolve, normalmente, in un peggioramento della qualità della vita, presuppone pur sempre una lesione dell'integrità psichica e/o fisica della vittima, di cui quella degenerazione è solo la conseguenza.

Senonché, di recente, la questione è stata nuovamente affrontata dalla giurisprudenza, ma risolta in termini decisamente contrari, ritenendo sufficiente, per la configurabilità del danno *in re ipsa* l'accertamento della superata soglia di normalità dell'immissione<sup>(9)</sup>.

Altrettanto ondivaghi appaiono i criteri di liquidazione del danno biologico, adottati dai giudici: a fronte di pronunce che applicano in maniera rigorosa il metodo del punto tabellare, se ne riscontrano altre che provvedono ad una sommaria determinazione equitativa. Sembra, ad ogni modo, che, per quanto dibattuti, i prevalenti criteri a cui riferirsi per la valutazione del danno biologico restino quello «genovese», che prende a base di calcolo il triplo della pensione sociale, e quello «tabellare», che attribuisce un valore ad ogni punto di invalidità<sup>(10)</sup>, fermo restando che, trattandosi di danno non patrimoniale che, come tale, sfugge da una precisa valutazione analitica, la sua liquidazione resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice del merito che, nell'effettuare la relativa quantificazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dalla vittima, della gravità dell'illecito e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta<sup>(11)</sup>.

### 4. Segue: La giurisprudenza “esistenzialista” e il riconoscimento del danno alla vita di relazione procurato dallo stress

Accanto all'impostazione favorevole al riconoscimento del danno biologico conseguente, *ipso facto*, all'accertata intollerabilità delle immissioni, non è mancata alcuna giurisprudenza di merito<sup>(12)</sup> che si è spinta ben oltre, sino ad ammettere l'esistenza di un «danno da stress» patito dalla vittima esposta alle altrui, illegittime, immissioni, sulla constatazione che queste ultime rappresentano, notoriamente, una causa di costante irritazione psichica e di tensione che, anche quando non si traduca in una

<sup>(4)</sup> La cui risarcibilità è stata, dalla pronuncia a Sezioni Unite del novembre 2008, limitata ai casi in cui tali pregiudizi siano conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona, diverso dal diritto all'integrità psicofisica. Al riguardo, cfr. Cass., S.U., 11.11.2008, n. 26972, in *Resp. civ.*, 2009, I, 38, con nota di Monateri.

<sup>(5)</sup> Tra le tante, v. Cass., 9.8.1989, n. 3675, in *Mass. Giust. civ.*, 1989, fasc. 8-9; Corte Appello Venezia, 31.5.1985, in *Foro it.*, 1986, I, 2871.

<sup>(6)</sup> Cass., 6.4.1983, n. 2396, in *Dir. famiglia*, 1984, 854.

<sup>(7)</sup> Cass., 6.5.1988, n. 3367, in *Mass. Giust. civ.*, 1988, fasc. 5.

<sup>(8)</sup> Cass., 3.3.1999, n. 911, in *Resp. civ.*, 1999, 753, con nota di Ziviz.

<sup>(9)</sup> Cass., 13.3.2007, n. 5844, in *Il civilista*, 2008, 11, 70, annotata da VECCHIO: «l'accertamento dell'intollerabilità delle immissioni configura l'esistenza del danno *in re ipsa* ... opera anche ... in assenza di lesioni medicalmente accertabili».

<sup>(10)</sup> Metodo, questo, prevalso sia tra i giudici di merito che di legittimità,

che assumono a riferimento la tabella elaborata, e annualmente revisionata, dalla conferenza dei presidenti del Tribunale di Milano, adeguando il valore risultante dall'applicazione delle tabelle alle peculiarità della singola fattispecie oggetto di esame. Per approfondimenti, cfr. MONATERI, *La responsabilità civile*, Torino, 2006.

<sup>(11)</sup> Come ribadito da Cass., 18.12.1987, n. 9430, in *Mass. Giust. civ.*, 1987, fasc. 12.

<sup>(12)</sup> Corte Appello Torino, 4.11.1991, in *Nuova giur. civ.*, 1992, I, 844: «le immissioni di rumore ritenute intollerabili ... non possono ritenersi produttive di un danno biologico o psicologico in assenza di specifica prova al riguardo; una volta accertata l'intollerabilità dell'immissione, non va provata la lesione del diritto ad un ambiente di vita idoneo a consentire un accettabile livello di benessere psicofisico, essendo la sua esistenza *in re ipsa*».

patologia, integra una compromissione del diritto ad un ambiente di vita idoneo a consentire un accettabile livello di benessere psicofisico. Una lesione dunque che, pur non involgendo in un danno biologico, costituisce pur sempre una abusiva interferenza nella sfera giuridica del danneggiato, costretto a subire le intollerabili immissioni altrui, ed a sopportare lo stress, il fastidio e l'exasperazione conseguente.

In alcune pronunce il concetto di «danno da stress» è stato interpretato, in un'ottica di danno biologico, in termini di disagio psicofisico suscettibile di ostacolare il soddisfacimento delle normali esigenze esistenziali, osservando come, con specifico riferimento alle immissioni sonore, il «rumore, soprattutto quello persistente e continuativo di strumenti musicali a bassa frequenza, provoca tensione psichica e malessere nervoso, onde l'intolleranza delle immissioni canore coincide, in sostanza, con una situazione di disagio»<sup>(13)</sup>, suscettibile di ostacolare il pieno sviluppo della personalità.

Meno frequentemente, invece, le Corti liquidano il danno morale da immissioni, inteso unicamente quale mero turbamento psichico, non integrante una effettiva lesione all'integrità psicofisica. In alcune occasioni, si è addirittura negata la sua risarcibilità, mancando il nocimento al «bene salute». Così in tema di immissioni condominiali<sup>(14)</sup>. La stessa giurisprudenza di legittimità, nella nota vicenda «Seveso» ha, in un primo tempo, respinto la richiesta di risarcimento, quale danno morale, avanzata dalle vittime esposte ad immissioni di agenti tossici, non ravvisando alcuna menomazione della integrità psicofisica delle stesse<sup>(15)</sup>, salvo, poi, mutare radicalmente prospettiva<sup>(16)</sup>, determinando l'emersione di un vero e proprio «danno esistenziale da inquinamento ambientale», che dispiega i suoi effetti non su diritti fondamentali dell'individuo, dotati di rilevanza costituzionale, ma su interessi comunque degni di tutela ogniqualvolta si configuri una alterazione della manifestazione della personalità, tutelata costituzionalmente dall'art. 2 Cost.<sup>(17)</sup>.

### 5. Immissioni intollerabili e alterazione della «serenità personale»

All'interno della figura, di recente creazione, del «danno esistenziale»<sup>(18)</sup> la giurisprudenza di merito ha ricondotto, in mancanza degli estremi del danno biologico, una serie estremamente ampia di ipotesi, tra le quali le immissioni industriali che rendono intollerabile l'esistenza di una persona, determinandone un sensibile peggioramento, tanto da comprometterne le normali abitu-

dini: riposa meno, è più nervosa, mangia male, ha un rendimento minore, socializza meno, è più irritabile, ecc. La sua vita, insomma, ne risulta «rovinata».

Già sul finire degli anni Novanta, i giudici milanesi, pronunciandosi su un caso di immissioni sonore provocate da una officina meccanica, hanno dotato il danno esistenziale di propria autonomia rispetto al danno biologico, in quanto causa di una alterazione del benessere psicofisico della persona e dei suoi normali ritmi di vita che, pur non sfociando in una vera e propria malattia, provoca ansia, irritazione, depressione, e si traduce in una complessiva lesione della «serenità personale»<sup>(19)</sup>; e ne hanno individuato la tutela costituzionale nell'art. 2 della Carta fondamentale, che riconosce e garantisce i «diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».

Poco più tardi, il Tribunale di Firenze ha condannato l'ente gestore di un'autostrada al risarcimento del danno esistenziale patito dalle vittime a cagione delle immissioni di traffico, anche in assenza di una prova effettiva, essendosi tradotto in uno stress fisico e psichico presumibile, verosimilmente, dalla lettura dei dati di inquinamento acustico<sup>(20)</sup>.

I tratti caratteristici del danno esistenziale sono, poi, stati tracciati da una sentenza della Corte d'Appello meneghina<sup>(21)</sup>, che ha elevato a centro di gravità dell'ordinamento valori quali la persona, la sua dignità, i suoi bisogni esistenziali, le sue esigenze di vita ed ha riconosciuto, anche in assenza di una lesione al diritto alla salute accertabile mediante perizia medico-legale, la risarcibilità del nocimento arrecato a simili interessi, in considerazione dello «stress, nervosismo, irascibilità» originati nelle vittime.

Questa impostazione è stata seguita, ben presto, anche da altri giudici di merito, quali, ad esempio, il Giudice di Pace di Bologna che, in una recente pronuncia, ha affermato: «è fatto di comune esperienza che rumori, che superino il limite della normale tollerabilità con cadenza tale da escluderne la mera occasionalità, determinano stress, nervosismo, difficoltà o addirittura impossibilità al riposo notturno e come tali, pur senza qualificarsi come un vero e proprio danno biologico, possono considerarsi comunque come una lesione del diritto, costituzionalmente garantito, alla salute, alla tranquillità domestica, all'equilibrio e benessere fisico-psichico e possono, pertanto, concretizzare un danno esistenziale, in chi subisce tali immissioni, suscettibile di risarcimento»<sup>(22)</sup>.

<sup>(13)</sup> Tribunale Alessandria, 7.5.1992, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 344.

<sup>(14)</sup> In questo senso Tribunale Milano, 18.5.1992, in *Resp. civ.*, 1993, 170: «va ritenuta infondata la domanda di risarcimento del danno morale da parte dei condomini che hanno subito immissioni sonore vietate, posto che non sussistono gli estremi del reato ex art. 659 c.p., in quanto il disturbo non è stato cagionato dalla collettività dei condomini, bensì dal funzionamento di un impianto comune condominiale (nella specie, l'autoclave) e che, comunque, tale disturbo rientra nella liquidazione equitativa del danno biologico».

<sup>(15)</sup> Cass., 20.6.1997, n. 5530, in *Resp. civ.*, 1997, 1059, con nota di FEOLA: «il danno morale soggettivo, verificatosi in occasione della compromissione anche grave della salubrità dell'ambiente a seguito di disastri colposi, dà luogo al risarcimento a condizione che sia conseguenza della menomazione dell'integrità psico-fisica o di altro evento produttivo di danno patrimoniale».

<sup>(16)</sup> Si consulti Cass., S.U., 21.2.2002, n. 2515, in *Danno e resp.*, 2002, 499, con nota di PONZANELLI e TASSONE: «in caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.), il danno morale soggettivo lamentato da coloro che, trovandosi in una particolare situazione con tale ambiente (nel senso che ivi abitano e/o svolgono attività lavorativa), pro-

vino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psico-fisica».

<sup>(17)</sup> Illuminanti sono, in argomento, le parole di THELLUNG DE COURTELARY, *Danno esistenziale da immissioni acustiche intollerabili: entusiasmi e confusioni*, in *Giur. it.*, 2003, 2288.

<sup>(18)</sup> Per approfondimenti CENDON, *Il danno esistenziale*, Padova, 2000.

<sup>(19)</sup> Tribunale Milano, 21.10.1999, in *Resp. civ.*, 1999, 1335, con nota di ZIVIZ, seguito a distanza di poco tempo da Tribunale Venezia, 27.11.2000.

<sup>(20)</sup> Tribunale Firenze, 23.7.2001, in *Foro toscano*, 2001, 256, annotata da SALERNI.

<sup>(21)</sup> Corte Appello Milano, 14.2.2003, in *Giur. merito*, 2003, 1414: «ai fini della completezza del sistema risarcitorio non debbono rimanere vuoti o spazi scoperti nella tutela dei diritti soggettivi, costituzionalmente garantiti, a seguito di alterazioni non riconducibili al danno biologico, della personalità del soggetto leso, avendo, comunque, diritto il danneggiato al ristoro integrale delle conseguenze pregiudizievoli... conseguenti a fatto illecito di terzi».

<sup>(22)</sup> Giudice di Pace Bologna, 7.5.2004, in <http://www.giuraemilia.it>.

## 6. Verso il superamento di un eccessivo “buonismo riparatorio”?

Come si è osservato, il caso delle immissioni permette di esplorare, in modo significativo, le nuove frontiere del danno non patrimoniale, la cui estensione, dopo la già ricordata interpretazione evolutiva dell'art. 2059 c.c., si è significativamente allargata, senza che, tuttavia, ciò abbia condotto ad un definitivo abbandono della riserva di legge contenuta nella norma medesima. Due punti, in verità, sono fuori discussione: *a)* non basta, per aversi danno ingiusto, la lesione di un semplice interesse altrui; *b)* non tutti i pregiudizi di natura non patrimoniale sono meritevoli di tutela risarcitoria.

L'art. 2059 c.c., a ben vedere, è stato adeguato ai principi fondamentali della Carta e in particolare all'art. 2, che protegge i diritti inviolabili dell'uomo; ma il nuovo concetto di danno non patrimoniale, che ne è risultato, presuppone pur sempre la lesione di valori inerenti alla persona, costituzionalmente protetti<sup>(23)</sup>. Occorre, in altri termini, la violazione di un interesse della persona che assurge a diritto inviolabile, essendo insufficiente la lesione di un semplice diritto soggettivo (rilevante, semmai, nell'applicazione dell'art. 2043 c.c.).

Sulla base di queste considerazioni e conformemente ad un proprio precedente<sup>(24)</sup>, la Corte, nel caso in commento, cassa la decisione d'appello che aveva condannato un'impresa di ristrutturazione al risarcimento dei danni patiti dai resistenti e costituiti in «disagi e turbamenti del benessere psicofisico e della

tranquillità», liquidati in via equitativa tenuto conto anche del danno biologico comprensivo dei pregiudizi alla «vita di relazione».

I giudici osservano che, per la riparazione del danno non patrimoniale, è necessaria la dimostrazione della sussistenza di un fatto illecito che costituisce reato<sup>(25)</sup> o, quantomeno, la lesione di un valore della persona tutelato dalla Costituzione, mentre sono immeritevoli di tutela, qualora non arrechino nocumento all'integrità psicofisica, quei pregiudizi che consistono in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed insoddisfazioni concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana, né possono essere qualificati come diritti risarcibili del tutto immaginari, come il diritto alla «qualità della vita» o allo «stato di benessere e serenità». La sentenza si conclude prendendo le distanze dalla tesi, sostenuta da alcuni<sup>(26)</sup>, della ammissibilità di un danno biologico *in re ipsa* conseguente all'accertato superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni, ritenendo necessaria la prova di uno specifico danno riconducibile, pur sempre, all'onnicomprendente danno biologico per menomazione dell'integrità psicofisica.

Una soluzione, a mio giudizio, condivisibile, non potendo l'ipotesi risarcitoria trovare, neppure, fondamento nell'art. 2 Cost., atteso che il diritto alla «tranquillità domestica» non rientra in tale norma, se non a costo di snaturare il sistema bipolare che caratterizza l'impianto dell'illecito<sup>(27)</sup>. ■

<sup>(23)</sup> Mi sembra, in questo senso, ragionevole aderire alla tesi di PONZANELLI, *Il risarcimento integrale senza il danno esistenziale*, Padova, 2007, anche al fine di evitare di accordare – spinti da un eccessivo buonismo – una tutela risarcitoria a quelle lievi forme di disagio che non conseguono alla violazione di un valore fondamentale della persona.

<sup>(24)</sup> Cass., 8.3.2010, n. 5564, in *Diritto & Giustizia*, 2010.

<sup>(25)</sup> Con particolare riferimento alle immissioni acustiche, va osservato che il superamento della soglia dalla l. n. 477/1995 configura, solamente,

un illecito amministrativo e, da solo, non integra, di per sé, il reato previsto e punito dall'art. 659 c.p.

<sup>(26)</sup> Il riferimento è al c.d. «esistenzialismo milanese» di cui si è fatta interprete, tra le altre, Corte Appello Milano, 14.2.2003, in *Giur. merito*, 2003, 1414.

<sup>(27)</sup> Ulteriori considerazioni in LUPOLI, *Dalla disgrazia al danno*, Milano, 2002.